



L'articolo 1 commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022 reintroduce la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, cosiddetta "rottamazione-quater", consentendo il pagamento dei debiti ivi contenuti al netto delle sanzioni, degli interessi compresi quelli di mora, e degli aggi di riscossione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La "rottamazione-quater" riguarda tutti i carichi affidati all'Agenzia Entrate e Riscossione nell'intervallo temporale **dall'1.1.2000 al 30.06.2022**, e nello specifico:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o sospensione;
- oggetto di una precedente rottamazione anche se decaduta, per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Per quanto riguarda i carichi relativi a sanzioni per violazioni del Codice della strada nonché le altre sanzioni amministrative, la definizione agevolata prevede lo stralcio delle somme dovute a titolo di interessi e gli aggi di riscossione.

La definizione agevolata in esame **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

O recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;

O crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

O multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;

O risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione, **l'esclusione** dalla definizione riguarda anche:

O le somme affidate dagli Enti della fiscalità locale / territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. "GIA");

O i carichi affidati da Enti / Casse previdenziali privati che non adottano, entro il 31.1.2023, l'apposita delibera.

PIANO DEI PAGAMENTI

Il perfezionamento della c.d. "rottamazione-quater" si realizza con il pagamento di quanto dovuto alternativamente:

- in **unica soluzione entro il 31 Luglio 2023**;
- in **un numero massimo di 18 rate consecutive in 5 anni**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, maturano gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° Agosto 2023.



L'omesso / insufficiente / tardivo versamento (unica soluzione / una rata) determina l'inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. In tal caso, rispetto alla "rottamazione-ter", la nuova disciplina **non preclude la rateizzazione del debito residuo** ex art. 19, DPR n. 602/73 e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili.

L' Agente della Riscossione riprenderà l'attività di recupero del residuo.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata è subordinata alla presentazione di una istanza telematica entro e non oltre il 30/04/2023 con la quale si manifesta la volontà di accedere alla rottamazione e si indica il numero delle rate per effettuare il pagamento.

Il modulo di adesione alla rottamazione può essere presentato alternativamente:

- **dall'area riservata del sito** accedendo con le credenziali Spid, Fisconline (se si è titolari di partita Iva), Cie o Cns senza dover allegare alcun documento di riconoscimento. A seguito della presentazione dell'istanza, il contribuente riceverà una sola mail di presa in carico della pratica con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA 2023;
- **dall'area pubblica** del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (allegando documentazione in base alla tipologia del contribuente, un documento di identità e specificando un indirizzo mail). Successivamente alla presentazione della domanda, il richiedente riceverà una prima mail con un link da convalidare entro e non oltre 72 ore (decorso tale termine il link non sarà più valido e la richiesta sarà annullata automaticamente), una seconda mail con il numero di presa in carico della pratica e una terza mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA 2023.

Entro il 30/04/2023 il contribuente può presentare più istanze di definizione agevolata, se l'istanza è riferita agli stessi carichi inseriti nella domanda presentata, l'ultima è considerata sostitutiva della prima, qualora invece l'istanza si riferisce ad altri carichi, l'ultima presentata è integrativa della precedente.

Entro e non oltre il 30/06/2023 l'Agenzia Entrate e Riscossione invierà al contribuente alternativamente una comunicazione:

- di diniego di accesso alla rottamazione;
- di accoglimento della domanda, con l'indicazione degli importi dovuti, delle scadenze di pagamento, nonché i bollettini per effettuare i versamenti.

A seguito dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, limitatamente ai debiti oggetto di domanda:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà con le procedure esecutive già in essere, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Nella domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. "rottamazione-quater", è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.



Per i debiti oggetto della rottamazione, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei carichi e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Inoltre, il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva così detto DURC.

Stante la modalità di trasmissione telematica dell'istanza, lo Studio consiglia vivamente di munirsi delle credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale al fine di poter accedere in modo automatico all'Area Personale dell'Agenzia Entrate e Riscossione per visionare e prelevare i dati (posizione debitoria) necessari a valutare le singole posizioni nel dettaglio.

Coloro che fossero interessati alla presentazione della domanda, sono pregati di contattare lo Studio **entro e non oltre il 15/03/2023** ai seguenti indirizzi:

Riferimento in Studio:

Sara Scassa - sara.scassa@mantovanieassociati.it

Barbara Campostrini - barbara.campostrini@mantovanieassociati.it

Seguirà scheda adesione per la valutazione e l'elaborazione della pratica che si differenzierà in base alla complessità ed al possesso o meno dello SPID cliente (*in quanto per i contribuenti sprovvisti di SPID sarà necessario effettuare gli accessi in Agenzia Entrate Riscossione per il recupero della posizione cartelle*).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. *Sergio Mantovani*